3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma Anno 164° - Numero 3



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 gennaio 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 691 - 00138 Roma - centralino 06-85081 - libreria dello stato Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2022, n. 4.

Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022/2026. (22R00501).....

Pag.

Pag.

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2022, n. 5.

Misure urgenti per lo svolgimento dell'esame di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e altre disposizioni in relazione alle graduatorie dei concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente. (22R00502).....

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2022, n. 11-68/Leg.

Modifiche ed integrazioni al D.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm., recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)". (22R00505)

Pag. 5

REGIONE TOSCANA


LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2022, n. 34.


Pag. 9

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2022, n. 35.

Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica (PRTE). (22R00509)......

Pag. 11





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2022, n. 4.

Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022/2026.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 17 maggio 2022, n. 25)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti

- 1. In attuazione dell'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), è approvato l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022/2026 allegato alla presente legge.
- 2. L'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti tiene conto, in particolare:
- a) della normativa eurounitaria e, in particolare, della direttiva (UE) n. 2018/851, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti, al fine di favorire la riduzione della produzione dei rifiuti e il loro recupero, nonché di disincentivare, per il conferimento degli stessi, la realizzazione e l'utilizzo delle discariche;
- b) del modello dell'economia circolare, ai sensi di quanto previsto dai decreti legislativi 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/851 che modifica la direttiva n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) n. 2018/852 che modifica la direttiva n. 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), 3 settembre 2020, n. 118 (Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) n. 2018/849, che modificano le direttive n. 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), 3 settembre 2020, n. 119 (Attuazione dell'art. 1 della direttiva (UE) n. 2018/849, che modifica la direttiva n. 2000/53/ CE relativa ai veicoli fuori uso), 3 settembre 2020, n. 121 (Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/850, che modifica la direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), che promuovono una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse.

- 3. L'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti rappresenta, in conformità alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti, il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione e della programmazione degli interventi a livello regionale e di sotto ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti (subATO) e costituisce documento di base e di riferimento per gli altri strumenti di programmazione territoriale per il quinquennio 2022/2026.
- 4. L'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti si articola nei seguenti:
 - a) volume primo: la gestione dei rifiuti urbani;
 - b) volume secondo: la gestione dei rifiuti speciali;
 - c) volume terzo: la bonifica delle aree inquinate;
- *d)* volume quarto: i criteri per l'individuazione delle aree non idonee e delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti.

Art. 2.

Obiettivi dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti

- 1. Gli obiettivi dell'aggiornamento di cui all'art. 1, comma 1, relativamente alla gestione dei rifiuti urbani, sono, in particolare:
 - a) la riduzione della produzione dei rifiuti;
 - b) il miglioramento della qualità della raccolta;
- c) il perseguimento di un tasso di riciclaggio di materia a regime almeno pari al sessantacinque per cento e un tasso di raccolta differenziata almeno pari all'ottanta per cento nel 2026;
- *d)* il rafforzamento delle attività di controllo e di vigilanza in materia di tutela ambientale;
- *e)* il miglioramento della dotazione impiantistica regionale;
 - f) il monitoraggio costante della gestione dei rifiuti;
- *g)* la definizione di un modello di gestione incentrato su di un unico ATO.
- 2. Gli obiettivi dell'aggiornamento di cui all'art. 1, comma 1, relativamente alla gestione dei rifiuti speciali sono, in particolare:
- *a)* la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali;
- b) l'incremento del riciclaggio oppure il recupero di materia;
- c) la limitazione della realizzazione di nuove discariche;
- d) la minimizzazione del ricorso alla discarica e l'incremento del tasso di riciclo;
- *e)* la revisione e l'efficientamento del sistema di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali;
- f) favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti;
- g) la promozione dello sviluppo di una green economy regionale.



- 3. Gli obiettivi dell'aggiornamento di cui all'art. 1, comma 1, relativamente alla bonifica delle aree inquinate sono, in particolare:
- *a)* il mantenimento e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati;
- b) la definizione e l'aggiornamento dell'ordine di priorità degli interventi in merito ai siti contaminati di interesse regionale e comunale;
- c) la definizione e l'aggiornamento delle modalità degli interventi di bonifica;
- *d)* l'adozione dei piani di gestione delle aree interessate da inquinamento antropico diffuso.
- 4. Con riferimento alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali costituisce, inoltre, obiettivo dell'aggiornamento di cui all'art. 1, comma 1, la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee e delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti.

Art. 3.

Modalità per l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti

- 1. In conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, della legge regionale n. 31/2007, il Piano regionale di gestione dei rifiuti è aggiornato, con cadenza almeno quinquennale, con le stesse modalità previste per la sua adozione.
- 2. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è comunque aggiornato nel caso in cui, secondo quanto riportato nel rapporto di monitoraggio intermedio predisposto dalla struttura regionale competente in materia di rifiuti, i risultati raggiunti non risultino in linea con gli obiettivi o con le ricadute ambientali fissati dal piano medesimo, anche con riferimento ai singoli volumi di cui all'art. 1, comma 4.
- 3. La Giunta regionale provvede all'adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti qualora esso riguardi aspetti meramente tecnici, quali l'aggiornamento delle informazioni, l'adozione periodica del programma di riduzione dei rifiuti, nonché l'aggiornamento o l'accorpamento dei subATO, previo parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 4.

Tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica


1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la tabella di cui all'allegato A alla legge regionale n. 31/2007 è sostituita dalla seguente:

«Allegato A (art. 23, comma 1)

	Tipologia	Tributo euro/ ton
1	Rifiuti speciali ammissibili al conferimento in discarica senza caratterizzazione analitica, elencati nella tabella 1 dell'Allegato 4 del decreto legislativo n. 36/2003	2,00 **
2	Rifiuti speciali ammissibili al conferimento in discarica previa caratterizzazione, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 36/2003 e conformi alle tabelle 2,3,4 dell'allegato 4 del decreto legislativo n. 36/2003	10,00
3	Rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	18,00
4	Scarti e sovvalli di rifiuti urbani provenienti da impianti di sele- zione automatica, riciclaggio e compostaggio	5,17
5	Rifiuti urbani da spazzamento stra- dale (EER 200303) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'allegato 8 del decreto legislativo n. 36/2003	25,82
6	Rifiuti speciali non pericolosi prodotti dal settore metallurgico	5,17
7	Rifiuti speciali non pericolosi non ricompresi ai punti 1), 2), 3), 6) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi	12,00
8	Rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fogna- rie, compresi le fosse settiche e i manufatti analoghi, e dalle attività di depurazione delle acque reflue	5,17
9	Rifiuti speciali pericolosi ammessi al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi	25,82

Per ogni tipologia di rifiuto conferita in discarica non ricompresa in tabella si applica il valore massimo del tributo previsto dalla normativa vigente.

- * L'effettivo importo per i rifiuti urbani è definito annualmente a partire dall'importo base di 18,00 euro/ ton applicando la maggiorazione o detrazione di cui all'art. 205 del decreto legislativo n. 152/2006 sulla base della percentuale di raccolta differenziata conseguita dal singolo SubATO
- ** Per il conferimento è consentito di applicare un rapporto di conversione convenzionale peso/volume pari a 1,5 tonnellate per metro cubo



Il soggetto passivo, per il pagamento del tributo speciale, è il gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.».

		0.1
	Type de déchet	€/ tonne
1	Déchets spéciaux pouvant étre mis en décharge sans caractérisation analytique et énumérés au tableau I de l'annexe 4 du décret législatif n° 36/2003	2 **
2	Déchets spéciaux pouvant étre mis en décharge après caractérisation analytique, aux termes de l'art. 7-bis du décret législatif n° 36/2003, et respectant les tableaux 2, 3 et 4 de l'annexe 4 du décret législatif n° 36/2003	10
3	Déchets dérivant du traitement des déchets urbains non triés et des déchets spéciaux assimilables aux déchets	18 *
4	Déchets secondaires issus du traite- ment des déchets urbains dans des installations, de sélection automatique, de recyclage ou de compostage	5,17
5	Déchets de nettoiement (EER200303) pouvant être stockés dans les décharges de déchets non dangereux au sens de l'annexe 8 du décret législatif n° 36/2003	25,82
6	Déchets spéciaux non dangereux de la filière métallurgique	5,17
7	Déchets spéciaux non dangereux autres que ceux visés sous 1), 2), 3) et 6) et pouvant être stockés dans les décharges de déchets non dangereux	12
8	Déchets issus du nettoyage d'entre- tien des égouts (y compris des fosses septiques et des ouvrages assimilés) et de l'épuration des eaux usées	5,17
9	Déchets spéciaux dangereux pouvant être stockés dans les décharges de déchets non dangereux	25,82

Pour chaque type de déchet mis en décharge et ne figurant pas au tableau ci-dessus, il est fait application du montant maximal de la taxe prévue par les dispositions en vigueur.

* Le montant effectivement dû pour les déchets urbains est établi chaque année sur la base du montant de référence (18 €/tonne) auquel est appliquée soit une majoration, soit une détraction au sens de l'art. 205 du décret législatif n° 152/2006, compte tenu du pourcentage de tri sélectif obtenu par chaque subATO.

** Aux fins du stockage, il est possible d'appliquer le rapport de conversion conventionnel poids/volume de 1,5 tonne par mètre cube. La taxe spéciale est versée par l'exploitant de l'installation de stockage définitif auquel la personne qui procède à la mise en décharge est tenue de rembourser le montant correspondant.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

- 1. Le disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, come aggiornato ai sensi dell'art. 1, si applicano alle istanze di autorizzazione, rinnovo e modifica sostanziale presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Ai procedimenti avviati e non ancora conclusi, nonché alle autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 per le modifiche sostanziali, le previ-genti disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Restano ferme le disposizioni di settore che, per loro espressa previsione o in quanto recanti norme imperative, trovino applicazione anche ai predetti procedimenti e autorizzazioni.
- 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, le norme tecniche di attuazione per la definizione delle modalità autorizzative dei procedimenti, compresi quelli pendenti alla medesima data.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 9 maggio 2022

Il Presidente: Lavevaz

(Omissis).

22R00501

— 3 -



LEGGE REGIONALE 26 maggio 2022, n. 5.

Misure urgenti per lo svolgimento dell'esame di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e altre disposizioni in relazione alle graduatorie dei concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 31 maggio 2022, n. 27)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

- 1. Nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale connessa all'epidemia da COVID-19, la presente legge reca disposizioni urgenti finalizzate a garantire il corretto svolgimento, per l'anno scolastico 2021/2022, degli esami di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della regione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), e dalle successive disposizioni attuative, e in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico).
- 2. La presente legge disciplina, inoltre, la proroga del termine di validità delle graduatorie dei concorsi ordinari banditi nel 2020, per l'assunzione dei candidati idonei.

Art. 2.

Misure urgenti per lo svolgimento dell'esame di Stato negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della regione per l'anno scolastico 2021/2022).

1. Allo scopo di disciplinare, anche in deroga alla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11 (Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta), lo svolgimento della prova regionale di lingua francese relativa alle sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese) e delle prove, scritta e orale, di lingua francese da sostenere in aggiunta alle prove dell'esame di Stato, ai sensi della legge regionale n. 11/2018, con decreto dell'assessore regionale competente in materia di istruzione sono adottate, in via straordinaria e limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, le necessarie misure di adeguamento all'art. 1, comma 956, della legge n. 234/2021 e alle successive disposizioni attuative.

Art. 3.

Misure urgenti relative allo svolgimento delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della regione per l'anno scolastico 2021/2022.

- 1. In considerazione della sospensione del requisito di partecipazione alle prove Invalsi ai fini dell'ammissione agli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, disposta, in attuazione dell'art. 1, comma 956, della legge n. 234/2021, dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione 14 marzo 2022, n. 64 (Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022), per gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della regione, limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, la partecipazione alle prove regionali di lingua francese di cui all'art. 6 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta), e, per la scuola ubicata nella Valle del Lys, anche di lingua tedesca, non costituisce condizione di ammissione all'esame di Stato.
- 2. In considerazione della sospensione del requisito della partecipazione alle prove Invalsi ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, disposta, in attuazione dell'art. 1, comma 956, della legge n. 234/2021, dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione 14 marzo 2022, n. 65 (Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022), per gli alunni delle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado della regione non costituisce condizione di ammissione all'esame di Stato, limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, la partecipazione alla prova regionale di lingua francese di cui all'art. 2 della legge regionale n. 11/2018.

Art. 4.

Disposizioni in materia di curriculum della studentessa e dello studente. Modificazione alla legge regionale n. 18/2016.

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 18/2016, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023».

Art. 5.

Validità delle graduatorie dei concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente

1. Le graduatorie dei concorsi ordinari banditi a livello regionale nell'anno 2020 possono essere utilizzate, nei limiti del contingente annualmente destinato all'immissione in ruolo dalla corrispondente procedura concorsuale, per l'assunzione dei candidati idonei, comunque non oltre il secondo anno scolastico successivo all'ultimo anno di vigenza delle corrispondenti graduatorie statali.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 26 maggio 2022

Il Presidente: Lavevaz

(Omissis).

22R00502

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2022, n. 11-68/Leg.

Modifiche ed integrazioni al D.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm., recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)".

(Pubblicato nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 33/Sez. gen. del 18 agosto 2022).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;

Vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;

Vista la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, in particolare l'art. 24;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 162 del 12 febbraio 2016;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 recante «Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75;

Visto l'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) ed il Capo VI del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, relativo alla disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica;

Visto l'art. 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

Visto l'art. 14 del d.P.G.p. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 del 21 luglio 2017;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1494 del 15 settembre 2017;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1394 del 5 agosto 2022;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Nell'esercizio della competenza primaria in materia di urbanistica e piani regolatori prevista dall'art. 8, numero 5) dello Statuto speciale e in attuazione delle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici stabilite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), secondo quanto previsto dall'art. 49 dello stesso decreto, il presente regolamento reca modificazioni al decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg in materia di edilizia sostenibile.

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

- 1. La lettera *c)* del comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009 è sostituita dalla seguente:
- «c) il sistema di accreditamento degli operatori preposti al rilascio degli attestati di prestazione energetica;».
- 2. La lettera g) del comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della provincia n. 11- l 3/Leg del 2009 è abrogata.



Art. 3.

Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

- 1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 è sostituito dal seguente:
- «1. Ai fini di questo regolamento si applicano le definizioni di interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ristrutturazione importante di secondo livello e riqualificazione energetica, stabilite dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), le altre definizioni stabilite dalle vigenti norme statali in materia di certificazione energetica e di prestazione energetica degli edifici.».
- 2. I commi 2-bis e 2-ter dell'art. 2 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 sono abrogati.

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

- 1. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 è sostituita dalla seguente:
- «a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 65 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, solo nel caso in cui, previo giudizio, rispettivamente della struttura provinciale competente per la tutela dei beni culturali o per la tutela del paesaggio, il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;».
- 2. La lettera *g*) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia n. 11- 13/Leg del 2009 è sostituita dalla seguente:
- «g) le opere e i manufatti precari con le caratteristiche di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15);».
- 3. La lettera *i*) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia n. 11- 13/Leg del 2009 è sostituita dalla seguente:
- «i) gli edifici che non risultano compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione in modalità standard (18°C 20°C). Resta fermo il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni statali relativi all'integrazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici all'interno di questi edifici;».
- 4. Dopo la lettera 1) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009 è inserita la seguente:
 - «1-bis) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti.».

- 5. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 è sostituito dal seguente:
- «Gli edifici di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) e *h*) del comma 2 sono comunque soggetti all'attestazione della prestazione energetica, quando tale attestazione risulta necessaria ai sensi dell'art. 5, comma 3 e comma 4.».

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

- 1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009 le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, i requisiti minimi di prestazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «I requisiti minimi di prestazione energetica».
- 2. Il comma 7 dell'art. 4 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 è abrogato.
- 3. Dopo il comma 7 dell'art. 4 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 sono inseriti i seguenti:
- «7-bis. Questo articolo non si applica nei casi di impossibilità tecnica, derivante dall'incompatibilità con la tutela dei caratteri storici, artistici o tipologici dell'edificio o con gli strumenti urbanistici, di ottemperare agli obblighi di efficienza energetica definiti negli allegati. In tali ipotesi le ragioni dell'impossibilità tecnica e la non fattibilità delle diverse opzioni tecnologiche disponibili sono specificate nella relazione tecnica di cui all'art. 4-bis.

7-ter. Se coibentare esternamente le pareti perimetrali dell'edificio è incompatibile con la tutela dei caratteri
storici, artistici o tipologici dello stesso, o con i regolamenti edilizi comunali, l'edificio è coibentato dall'interno se tale intervento può essere effettuato nel rispetto
delle disposizioni relative alle superfici e alle altezze minime delle singole unità immobiliari e dei singoli locali,
anche in deroga agli standard di prestazione energetica
individuati negli allegati a questo regolamento. Se, sulla base di una verifica contenuta nella relazione tecnica
di cui all'art. 4-bis, la coibentazione interna non risulta
economicamente conveniente o tecnicamente fattibile si
applica il comma 7-bis.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 4-bis nel decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Relazione tecnica). — 1. Per attestare il rispetto dei requisiti di prestazione energetica contestualmente alla domanda di permesso di costruire, alla segnalazione, alla comunicazione prevista per gli interventi liberi o alla comunicazione di inizio lavori asseverata è depositata la relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/844, che modifica la direttiva n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e



la direttiva n. 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva n. 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva n. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).».

Art. 7.

Modificazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

«d-bis) ristrutturazioni importanti di secondo livello.».

Art. 8.

Modificazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. Al comma 8 dell'art. 7 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 le parole: «Tali iniziative possono essere svolte anche nell'ambito delle azioni di promozione del marchio di cui all'art. 86, comma 5, della medesima legge.» sono soppresse.

Art. 9.

Modificazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 5, i punti 4, 5 e 7 dell'allegato A, il punto 3 dell'allegato A-bis e il punto 1 dell'allegato A-ter, come modificati o inseriti dal decreto del Presidente della provincia recante "Modificazioni del decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e abrogazioni connesse" si applicano alle domande di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione per opere libere, comunicazione di inizio lavori asseverata, richiesta di accertamento della conformità urbanistica presentate a partire dal 1° ottobre 2022. Alle domande, segnalazioni, comunicazioni, richieste presentate prima di tale data continuano ad applicarsi gli articoli previgenti.».

Art. 10.

Modificazioni dell'allegato A del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

- 1. Il punto 4 dell'allegato A del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 è sostituito dal seguente:
 - «4. Copertura da fonte rinnovabile

Gli edifici, pubblici e privati, devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura da fonte rinnovabile del 65 per cento dei consumi previsti per la produzione dell'acqua calda sanitaria e del 65 per cento della somma dei consumi previsti per la produzione dell'acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e, ove presente, la climatizzazione estiva.

Gli obblighi di copertura da fonte rinnovabile del fabbisogno termico degli edifici pubblici e privati non possono essere assolti impiegando energia elettrica, ancorché prodotta da fonti rinnovabili, per la produzione diretta di energia termica (effetto Joule).

Ai fini del soddisfacimento del fabbisogno termico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in situ (per esempio, fotovoltaico) può essere conteggiata

in caso di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una caldaia, fino a copertura dei consumi di energia elettrica per gli ausiliari;

in caso di riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una pompa di calore elettrica, fino a copertura di tutti i consumi elettrici relativi all'utilizzo di tale macchina ad esclusione dell'energia elettrica assorbita da eventuali resistenze di integrazione alla produzione del calore utile per l'impianto;

in caso di impianto di ventilazione meccanica controllata, fino alla copertura dei relativi ausiliari elettrici.

Per il calcolo della potenza degli impianti alimentati da fonte rinnovabile che devono essere installati nell'edificio o nelle relative pertinenze si applica quanto previsto dal punto 2 dell'allegato III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Con riferimento agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, il coefficiente K di cui al punto 2.3 dell'allegato III del decreto legislativo n. 199 del 2021 è pari a quello definito per gli edifici esistenti.

Per quanto non diversamente stabilito da questo punto, si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato III del decreto legislativo n. 199 del 2021.».

2. Al punto 5 dell'allegato A del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 dopo le parole: «EPclasse,lim = 17 kWh/m3 anno, per tutte le altre categorie» sono inserite le seguenti: «Limitatamente agli interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione i predetti limiti di EPclasse sono pari a:

EPclasse,lim = 50 kWh/m2 anno, relativamente alla categoria E.1 (edifici adibiti a residenza e assimilabili, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993);

EPclasse,lim = 14 kWh/m3 anno, per tutte le altre categorie.».



3. Al punto 6 dell'allegato A del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 la tabella 12 è sostituita dalla seguente:

ſ		n50lim						
		fino al 31 dicembre 2015		dal 1 gennaio 2016		dal 1 gennaio 2019		
	classe energetic a	valor e limite	limite penalizzazion e consentita *	valor e limite	limite penalizzazion e consentita *	valor e limite	limite penalizzazion e consentita per nuove costruzioni e demolizione e ricostruzione *	limite penalizzazion e consentita per ristrutturazio ni importanti di I livello e ampliamenti *
ſ	A +	1.5	2.5	1.0	2.0	0.6	1.5	2.0
	A			1.5	2.5	1.0	2.0	2.5

Tabella 12

Valori limite del numero dei ricambi orari del volume d'aria interno dell'edificio (n50 lim)».

- 4. Il punto 7 dell'allegato A del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 è sostituito dal seguente:
- «7. Generatori a biomassa L'installazione di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili è consentita soltanto nel rispetto di rendimenti termici utili nominali corrispondenti alle classi minime di cui alle pertinenti norme di prodotto riportate nella tabella 13.

Tipologia	Norma di riferimento
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno	UNI EN 14785
Termocucine	UNI EN 12815
Inserti a combustibile solido	UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio	UNI EN 15250
Bruciatori a pellet	UNI EN 15270

Tabella 13

Tipologia di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili e relative norme di prodotto.

I nuovi generatori di calore alimentati a biomassa installati devono essere classificati con almeno quattro stelle, come da certificazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide). A partire dal 15 ottobre 2024 per i nuovi impianti installati è obbligatoria la classificazione con almeno cinque stelle.

Per le caldaie a biomassa è obbligatoria l'installazione di prodotti che rispettino i requisiti della norma UNI EN 303-5 e che siano corrispondenti come minimo alla classe cinque della stessa.

L'installazione di caldaie a biomassa con P inferiore o uguale a 500 kW come definite dalla norma UNI EN 303-5, è consentita se sono installati:

1. un sistema di accumulo termico finalizzato a garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico e minimizzare i cicli di accensione e spegnimento. Il sistema di accumulo è dimensionato sulla base dell'analisi del



sistema edificio-impianto come previsto dalla norma UNI EN 303-5 e non deve in ogni caso essere inferiore a 20 l/kW, per le caldaie a caricamento automatico, ed a 55 l/kW, per quelle a caricamento manuale;

2. una pompa di calore o un impianto solare termico per la copertura di almeno il 50 per cento del fabbisogno di acqua calda sanitaria.».

Art. 11.

Modificazioni dell'allegato A-bis del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

- 1. Il punto 3 dell'allegato A-bis del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 è sostituito dal seguente:
 - «3. Coefficiente medio globale di scambio termico

Il progettista verifica che il coefficiente medio globale di scambio termico (H'T) risulti inferiore al valore massimo ammissibile riportato nella tabella 1.

Ai fini della verifica del coefficiente H'T è necessario considerare sia le parti opache sia le parti trasparenti costituenti l'involucro dell'elemento oggetto di intervento solo nel caso in cui entrambe siano di proprietà del medesimo soggetto. Se le parti opache appartengono ad un soggetto diverso da quello a cui appartengono le parti trasparenti, la verifica dell'H'T deve essere eseguita solo sulla parte su cui si interviene. In caso di intervento su entrambe le porzioni, opaca e trasparente, la verifica del coefficiente di scambio termico per trasmissione va condotta sull'intera struttura comprensiva di elementi opachi e trasparenti, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.

	H't(W/m ² K)
Ristrutturazione importante di secondo livello	0,62

Tabella 1 - Valore massimo ammissibile del coefficiente medio globale di scambio termico $H'_{\mathrm{T}}(W/m^2K)$

Il coefficiente medio globale di scambio termico H'_T viene calcolato secondo le disposizioni definite dalla normativa nazionale vigente.

Art. 12.

Modificazioni dell'allegato A-ter del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. Al punto 1 dell'allegato A-ter del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 dopo le parole: «I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle 1, 2 e 3, si considerano comprensivi dei ponti termici all'interno delle strutture oggetto di riqualificazione (ad esempio ponte termico tra finestra e muro) e di metà del ponte termico al perimetro della superficie oggetto di riqualificazione» sono inserite le seguenti: «; nel caso in cui le parti opache appartengano a un soggetto diverso da quello a cui appartengono le parti trasparenti e in caso di intervento sulla sola parte opaca, i valori delle tabelle 1, 2 e 3 non si considerano comprensivi dei ponti termici tra finestra e muro».

Art. 13.

Abrogazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 e del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

- 1. Gli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 sono abrogati.
- 2. Il comma 9 dell'art. 65 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8- 61/Leg (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)) è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: Fugatti

(Omissis).

22R00505

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2022, n. 34.

Disposizioni concernenti il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Modifiche alla l.r. 22/2002.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 19 ottobre 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, lettera *b*) e lettera *s*), dello statuto;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);



Considerato quanto segue:

- 1. Il sistema della comunicazione e dell'informazione dall'entrata in vigore della legge regionale n. 22/2002, è mutato, dal punto di vista della tecnologia, in modo esponenziale; la normativa statale è intervenuta in tale settore al fine di regolarne l'evoluzione nel rispetto dei principi del pluralismo di una informazione corretta, ampliando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e conseguentemente anche del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), che è suo organo funzionale;
- 2. Con l'approvazione della risoluzione 9 dicembre 2020, n. 14, relativa al programma di attività 2021 del CORECOM, il Consiglio regionale si è impegnato a predisporre la revisione della disciplina ad esso relativa per adeguarla ai cambiamenti intervenuti dalla legge istitutiva:
- 3. Le funzioni proprie del CORECOM, quale organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, si sono sviluppate nel corso degli anni, per cui è opportuno un aggiornamento formale e sostanziale della loro elencazione per includervi le attività che hanno la loro fonte nella normativa statale e regionale, nonché quelle relative alla vigilanza e al monitoraggio dei nuovi mezzi di comunicazione, divenuti sempre più centrali nel sistema mediale, per rafforzare e rendere più efficace l'azione complessiva del CORECOM in ambito regionale;

APPROVA LA PRESENTE LEGGE:

Art. 1.

Composizione. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 22/2002

- 1. Il comma 7 dell'art. 21 della legge regionale n. 22/2002, è sostituito dal seguente:
- «7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CORECOM, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Comitato.»

Art. 2.

Funzioni proprie. Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 22/2002

- 1. L'art. 29 della legge regionale n. 22/2002 è sostituito dal seguente:
- «1. Il CORECOM svolge le seguenti funzioni proprie:
- *a)* funzioni di consulenza e di proposta per il Consiglio regionale e la Giunta regionale; in particolare:
- 1) formula proposte, orientamenti e indicazioni al Consiglio regionale e alla Giunta regionale in materia di ordinamento della comunicazione e dell'informazione, qualsiasi mezzo di comunicazione coinvolga;
- 2) può inviare osservazioni e proposte alla Commissione referente e chiedere di essere sentito sulle

- proposte di legge all'esame del Consiglio regionale rientranti negli ambiti delle materie della comunicazione e dell'informazione;
- 3) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a*), numeri 1 e 2, della legge n. 249/1997, nonché sui bacini di utenza;
- 4) effettua ricerche nel settore della comunicazione e dell'informazione su richiesta degli organi della Regione o di propria iniziativa;
- 5) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale:
- 6) formula proposte e si esprime in ordine a forme di collaborazione fra la Regione, il servizio pubblico radiotelevisivo, istituzioni ed organismi culturali, operatori della comunicazione:
- 7) propone, sostiene e realizza iniziative inerenti alla formazione in materia di comunicazione e informazione:
- 8) attua idonee forme di consultazione, nelle materie di propria competenza, con i soggetti operanti nel settore della comunicazione e dell'informazione, con le associazioni degli utenti, con le istituzioni scolastiche e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati;
- 9) promuove il livello qualitativo della comunicazione e dell'informazione locale, anche attraverso premi a produzioni di qualità, conferiti previa emanazione di bando pubblico;
- 10) promuove l'indipendenza e il pluralismo dell'informazione in ambito regionale;
- 11) promuove, quale organo funzionale dell'Autorità, nel mondo dell'informazione e della comunicazione locale, la conoscenza, il rispetto dei principi e delle regole contenute nella delibera 15 maggio 2019, n. 157 dell'Autorità (Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech), per evitare ogni forma di discriminazione diretta o indiretta basata su sesso, origine etnica, religione, orientamento politico o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- 12) svolge analisi e monitoraggi finalizzati a verificare la diffusione della cultura della sicurezza stradale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana);
- 13) sottoscrive protocolli d'intesa con la Giunta regionale per la rilevazione e la messa a disposizione dei dati necessari relativi alle imprese dell'informazione iscritte nel registro degli operatori della comunicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 4 luglio 2013 n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla legge regionale n. 35/2000, alla legge regionale n. 22/2002 ed alla legge regionale n. 32/2002);
- 14) predispone, d'intesa con il Consiglio regionale, un rapporto sullo stato delle imprese di informazione toscane con cadenza triennale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 34/2013;

15) realizza azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e *cyber*bullismo, anche attraverso la partecipazione al Comitato regionale per la lotta al bullismo e al *cyber*bullismo di cui alla legge regionale 26 novembre 2019, n. 71 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del *cyber*bullismo);

b) funzioni gestionali:

- 1) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di comunicazione radiofonica e televisiva), garantendo adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione di tematiche sociali e culturali;
- 2) cura il censimento periodico dell'emittenza radiotelevisiva regionale, dell'editoria tradizionale e telematica e degli operatori locali in materia di telecomunicazioni.
- 2. Il CORECOM svolge le funzioni proprie anche attraverso accordi di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).»

Art. 3.

Programmazione e rendicontazione dell'attività. Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 22/2002

- 1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 22/2002, le parole «Entro il 15 settembre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre di ogni anno».
- 2. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 22/2002, è sostituito dal seguente:
- «2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il CORECOM presenta al Consiglio regionale e all'Autorità una relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente, distinta in quella relativa alle funzioni proprie e quella relativa alle funzioni delegate, con la rispettiva rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie. Il Consiglio regionale approva la parte della relazione relativa alle funzioni proprie, l'Autorità quella relativa alle funzioni delegate.»

Art. 4.

Struttura organizzativa. Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 22/2002

- 1. Il comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 22/2002, è sostituito dal seguente:
- «1. Per l'esercizio delle sue funzioni il CORECOM si avvale di un'apposita struttura istituita presso il Consi-

glio regionale ed individuata ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009. n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).»

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 ottobre 2022

GIANI

(Omissis).

22R00508

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2022, n. 35.

Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica (PRTE).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 19 ottobre 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), e l'art. 11, dello statuto;


Visto il programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU denominato «Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile»;

Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;

Vista la comunicazione COM(2019)640 *final* della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'11 dicembre 2019 «Il *Green deal* europeo»;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);



Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, (*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza «PNRR» e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 15 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare. Modifiche agli articoli 3 e 4 dello statuto);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio». Approvazione del piano di indirizzo territoriale «PIT»);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale «PIT» con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio»);

Viste le osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali espresse nella seduta del 12 aprile 2022;

Considerato quanto segue:

- 1. Il quadro di indirizzo programmatico internazionale, comunitario e nazionale sopra delineato, introduce nuovi obiettivi in tema di ambiente e sviluppo sostenibile;
- 2. Occorre aggiornare il quadro programmatico della Regione ai nuovi obiettivi di cui al precedente punto 1, volti a definire un percorso verso la transizione ecologica;
- 3. Occorre istituire il piano regionale per la transizione ecologica (PRTE), al fine di assicurare il coordinamento delle politiche e delle azioni dirette all'attuazione della transizione ecologica della Regione, anche in attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- 4. L'art. 11 dello statuto stabilisce la competenza del Consiglio regionale ad approvare, quale rappresentante della comunità toscana e organo legislativo e di indirizzo politico e programmatico della Regione, gli atti della programmazione regionale generale e di settore, e quindi anche il PRTE;
- 5. Occorre definire le modalità di attuazione, monitoraggio e valutazione del PRTE, tenuto conto degli indicatori dell'Agenda 2030, nonché un sistema di contabilizzazione del bilancio emissivo della Regione in termini di gas climalteranti che tenga conto sia delle emissioni, sia degli assorbimenti;

- 6. È necessario assicurare la convergenza del contributo del mondo scientifico, della società civile, degli enti locali e di ogni livello istituzionale al fine di garantire l'attuazione della transizione ecologica;
- 7. È necessario procedere all'abrogazione della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 che istituisce il piano ambientale ed energetico regionale (PAER), in quanto tale piano è da sostituire con il PRTE, più in linea con il quadro normativo e programmatorio nazionale e dell'Unione europea;
- 8. Occorre garantire continuità all'azione amministrativa prevedendo con apposita disposizione transitoria che, nelle more dell'approvazione del nuovo PRTE, resta in vigore il PAER già approvato dalla Regione mediante la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10;
- 9. In ragione del fatto che il PRTE è individuato come lo strumento programmatico della Regione per l'attuazione delle politiche previste a livello nazionale dal PNRR, per il tema della transizione ecologica, è necessario prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA LA PRESENTE LEGGE:

Capo I

PIANO REGOLATORE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Art. 1.

Piano regionale per la transizione ecologica

- 1. È istituito il piano regionale per la transizione ecologica, di seguito denominato «PRTE».
- 2. Il PRTE costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo di cui all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), e persegue le finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di transizione ecologica verso la completa neutralità climatica, la circolarità dell'economia e lo sviluppo ambientale sostenibile.
- 3. Il PRTE ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2015 ed è coordinato ed integrato con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'art. 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Art. 2.

Finalità e contenuti del PRTE

- 1. Il PRTE individua finalità, obiettivi, tempi di realizzazione ed indirizzi nei seguenti settori di intervento:
 - a) neutralità climatica;
 - b) economia verde, circolare e gestione dei rifiuti;



- c) energia pulita ed efficienza energetica;
- d) comunità energetiche rinnovabili;
- e) ecosistemi e biodiversità;
- f) inquinamenti, rischi ambientali e rischio sismico;
- g) difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa.
- 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il PRTE, in attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui al comma 1, individua obiettivi specifici, tipologie di intervento settoriali ed intersettoriali e definisce il quadro delle risorse attivabili per i settori di cui al medesimo comma 1, con riferimento, in particolare, a quanto previsto:
- *a)* dall'art. 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
- *b)* dall'art. 12 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 e alla legge regionale n. 10/2010);
- c) dall'art. 5 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);
- *d)* dall'art. 25 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali nn. 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);
- *e)* dall'art. 1-*bis* della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);
- f) all'art. 3, all'art. 16 e all'art. 18 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
- 3. Le politiche regionali di settore in materia di qualità dell'aria ambiente, di gestione dei rifiuti e bonifica, nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, sono definite, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali di cui al comma 1, nell'ambito, rispettivamente, del piano regionale per la qualità dell'aria ambiente di cui all'art. 9 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente), del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e del piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
- 4. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento dei piani di settore di cui al comma 3, il PRTE può prevedere obiettivi specifici e tipologie di intervento nelle materie di riferimento, definendo il quadro delle risorse attivabili.
- 5. Il PRTE individua gli indicatori di impatto delle politiche in coerenza con quelli del programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto il 25 settembre 2015, dai governi dei centonovantatré Paesi membri dell'ONU «Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», ed un sistema di contabilizzazione del bilancio emissivo venzione di Aarhu zo 2001, n. 108 zione sull'accesso pubblico ai proce in materia ambier 25 giugno 1998).

— 13 -

della Regione in termini di gas climalteranti che tenga conto sia delle emissioni, sia degli assorbimenti.

6. Il PRTE assicura il coordinamento con il piano nazionale per la transizione ecologica e con il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla Missione 2 denominata «Rivoluzione verde e transizione ecologica».

Art. 3.

Attuazione, monitoraggio e valutazione del PRTE

- 1. Mediante deliberazioni annuali, la Giunta regionale provvede all'attuazione del PRTE in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.
- 2. Il monitoraggio e la valutazione sono assicurati ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2015.

Capo II

PROMOZIONE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Art. 4.

Partecipazione alle politiche e alle azioni della transizione ecologica

- 1. Al fine di favorire la transizione ecologica, la Regione riconosce quale strumento fondamentale la partecipazione e informazione dei cittadini, in forma singola e associata, quali attori fondamentali per produrre il necessario cambiamento delle modalità di produzione e consumo.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove, sui temi inerenti alla transizione ecologica, anche attraverso il sistema informativo di cui all'art. 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale):
- *a)* per il PRTE di cui all'art. 1, nonché per i piani e i programmi di cui all'art. 2, comma 3, la più ampia attività di consultazione e partecipazione;
- b) il coordinamento e la gestione unitaria delle inchieste pubbliche di cui all'art. 53 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»), anche in attuazione dell'art. 27-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006;
- c) l'accesso alle informazioni ambientali, nel rispetto del principio di assicurare una migliore e più efficace tutela preventiva dell'ambiente in coerenza con la Convenzione di Aarhus ratificata dall'Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998).

Art. 5.

Comitato scientifico per la transizione ecologica

- 1. Al fine di assicurare il coordinamento tra il PRTE e l'evoluzione del contesto scientifico internazionale nel campo della transizione ecologica, la Giunta regionale si avvale del Comitato scientifico per la transizione ecologica della Regione Toscana.
- 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità organizzative del Comitato scientifico per la transizione ecologica di cui al comma 1.
- 3. Il Comitato scientifico per la transizione ecologica di cui al comma 1 svolge funzione propulsiva e consultiva rispetto alle fasi di formazione, attuazione e monitoraggio del PRTE, è coordinato dal direttore della direzione regionale competente o da un dirigente da lui delegato, ed è composto da esperti individuati tra i propri dipendenti, in ragione di uno per ciascuno, da parte dei seguenti enti: Agenzia regionale recupero risorse S.p.a. (ARRR), Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale (LaMMA). Fanno inoltre parte del Comitato, da un minimo di cinque ad un massimo di dieci esperti individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 2, tra persone che, per attività di ricerca, si siano distinte nei settori di cui all'art. 2, comma 1.
- 4. Il Comitato scientifico per la transizione ecologica assicura, in particolare, un supporto scientifico:
- a) in merito agli sviluppi delle tecnologie applicabili in materia di energia rinnovabile ed economia circolare, così da orientare l'azione regionale verso modelli di sviluppo sempre innovativi;
- b) in materia di promozione delle comunità energetiche rinnovabili, quali strumenti fondamentali della transizione energetica, attraverso la formulazione di proposte che tengano conto del tema della povertà energetica e della necessità di favorire l'intervento propulsivo degli enti locali;
- c) sui sistemi di monitoraggio volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica posti dal PRTE di cui all'art. 2.
- 5. Ai componenti del Comitato scientifico per la transizione ecologica non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

Capo III

Norme finali e transitorie

Art. 6.

Norma transitoria

1. Fino all'approvazione del PRTE mantiene la sua efficacia il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 11 febbraio 2015, n. 10.

Art. 7.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) è abrogata.

Art. 8.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 ottobre 2022

GIANI

(Omissis).

22R00509

Margherita Cardona Albini, redattore

Delia Chiara, vice redattore

(WI-GU-2023-GUG-003) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 1,00